



**CÒMUNE DI ADRANO**  
**Città Metropolitana di Catania**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO**  
**DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELLA RATEIZZAZIONE**  
**DEI TRIBUTI COMUNALI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 08/10/2018

## CAPO I

### Ravvedimento operoso

#### Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione tra Ente e contribuente, improntato al principio di buona fede.

#### Art. 2 Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre le attività di accertamento e contenzioso.

#### Art. 3 Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria, istituite dalle vigenti norme o che dovessero essere istituite successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato, entro il termine di prescrizione.

2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

#### Art. 4 Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente procede autonomamente ai conteggi per la determinazione dell'importo da versare, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello di pagamento.

2. Per i tributi per i quali il contribuente non è in grado di determinare autonomamente l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto direttamente al servizio tributi.

#### Art. 5 Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a) violazioni derivanti da omessi versamenti,
- b) violazioni relative a parziali versamenti,
- c) violazioni per tardiva presentazione della dichiarazione.
- d) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. Per tardiva dichiarazione si intende quella trasmessa entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;

3. Per omessa dichiarazione si intende la dichiarazione non presentata o presentata oltre il termine di cui al comma precedente.

### **Art. 6 Misura delle sanzioni ridotte**

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

#### **Ravvedimento sprint:**

- per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

#### **Ravvedimento breve:**

- per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

#### **Ravvedimento medio:**

- per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

#### **Ravvedimento lungo:**

- per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

#### **Ravvedimento entro due anni:**

- per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,29% dell'imposta;

#### **Ravvedimento oltre due anni:**

- per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

#### **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:**

- l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

### **Art. 7 Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

- a) la somma omessa,
- b) l'importo della sanzione, determinata secondo i principi definiti all'art. 6,
- c) gli interessi sull'importo omesso, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata *temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

## CAPO II

### CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI

#### Articolo 8 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo II del Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e in genere:
  - Avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
  - Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
  - all'istituto dell'accertamento con adesione.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Capo II le imposte, i tributi e le tasse relativi all'anno in corso.

#### Art. 9 - criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva o soggettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili consecutive di pari importo non inferiori ad euro 100,00 ciascuna da pagarsi entro il termine massimo di tre anni per i carichi di tributi non superiori ad € 4.000,00 entro un termine massimo di quattro anni per un carico non superiore ad € 8.000,00 ed, infine, di cinque anni per i carichi di tributi superiori ad € 8.000,00.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti. Per le rateizzazioni presentate dal medesimo soggetto passivo di valore superiore a € 10.000,00 è necessario presentare garanzia ipotecaria o fideiussoria, bancaria o assicurativa.
4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

#### Art. 10 – garanzie su dilazioni di pagamento

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata apposita fideiussione questa deve essere bancaria o assicurativa, l'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.
2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Adriano, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
3. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia concessa ipoteca volontaria su beni di proprietà del contribuente ovvero di un terzo datore di ipoteca, il valore del bene deve essere pari a 1,5 volte il debito rateizzato.
4. Il valore del bene è determinato nel rispetto dei seguenti criteri alternativi;
  - a) valore ai fini IMU del bene sul quale viene iscritta ipoteca;
  - b) Valore medio al mq ( $(\text{Valore min} + \text{valore max})/2$ ) risultante dalle ultime quotazioni OMI disponibili, moltiplicato per l'80% della superficie catastale del bene ipotecato.

Tra i due criteri di valutazione di cui al punto a) e b), verrà utilizzato quello che garantisce maggiormente l'Ente.

### **Art. 11 - modalità di presentazione della domanda**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà o disagio di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

2. Alla stessa, per rateizzazioni superiori a 10 mesi, dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente), con un valore finale non superiore ad € 20.000,00 relativa all'ultimo anno d'imposta utile.

3. Per le imprese o società anche di persone, è necessario allegare copia degli ultimi due anni della dichiarazione dei redditi o bilancio approvato. Si ritiene in difficoltà economica il soggetto giuridico che nell'ultimo documento contabile abbia prodotto utili per un importo pari o inferiore ad € 12.000, 00.

4. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

5. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

6. Lo stato di disagio di cui al comma 1 è riferito alle seguenti situazioni:

#### **A) Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:**

- a) Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b) disoccupato;
- c) Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d) Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente ovvero in corso d'anno;
- e) Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- f) Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- g) Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- h) Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- i) Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di accesso alla rateazione previsti nei precedenti commi. Sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In casi di particolare gravità, attestati dal competente servizio sociale, la rateizzazione può essere accordata anche quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00 e le modalità di rateizzazione di cui ai successivi articoli potranno essere modificate a vantaggio del contribuente.

B) Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica: La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e/o finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

### **Art. 12- termini di presentazione della domanda di rateizzazione**

1. La domanda di rateizzazione può essere presentata in ogni momento, anche ad esecuzione coattiva intrapresa, in quest'ultimo caso l'istante si deve fare carico anche delle spese di esecuzione. La prima rata deve essere versata, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento, nella misura prevista dal successivo art.16.
2. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di tre rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
3. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
4. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

#### **Art. 13 - procedimento**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o suo incaricato.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. Può invitare il contribuente ad integrare la domanda, a pena di ammissibilità della stessa, con l'inserimento di altri tributi dovuti.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

#### **Art. 14 – provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di sessanta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

#### **Art. 15 – modalità di rateizzazione**

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti, la prima rata scade il 30 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

#### **Art. 16- interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

#### **Art. 17 - Compensazioni**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27/12/2006 n. 296 è ammesso l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.

3. L'iscrizione delle entrate e delle spese, di cui ai commi precedenti, nel bilancio comunale avviene nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario nonché al lordo delle compensazioni mediante emissione di mandati e reversali d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita.

#### **Articolo 18 – Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'Articolo 71 D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

#### **Articolo 19 - Norme transitori e finali**

1. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di 15 giorni. Eventuali modifiche legislative a vantaggio dei contribuenti entreranno automaticamente in vigore, senza necessità di formale modifica delle presenti disposizioni regolamentari